



COMUNE DI CANDIA LOMELLINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. CC / 19 / 25-09-2017

OGGETTO:RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI CANDIA LOMELLINA

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 21:00 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti normative vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria di Prima convocazione

Fatto l'appello risultano:

STEFANO TONETTI	SINDACO	Presente
OTTAVIANA AMELOTTI	VICE-SINDACO	Presente
FRANCESCO ZUCCOTTI	CONSIGLIERE	Presente
RAFFAELLA GIUSSANO	CONSIGLIERE	Presente
ROBERTO GIANUZZI	CONSIGLIERE	Presente
DAVIDE BRUNELLI	CONSIGLIERE	Presente
GIANCARLO PIROLA	CONSIGLIERE	Presente
CARMEN BORTOLAS	CONSIGLIERE	Assente
DANIELA COLLI	CONSIGLIERE	Assente
PIETRO MARCHESE	CONSIGLIERE	Presente

Con l'intervento e l'opera del Signor DOTT. LUCIO GAZZOTTI SEGRETARIO COMUNALE Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor STEFANO TONETTI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

* * *

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale sarà pubblicato all'albo pretorio dal 28.9.17 per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to DOTT. LUCIO GAZZOTTI

Divenuta esecutiva per decorrenza termini.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LUCIO GAZZOTTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Premesso che:

dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla "spending review" auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un processo di razionalizzazione che possa produrre risultati già entro fine 2015;

il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

anche tale relazione a consuntivo deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs.33/2013);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs n. 175/2016;

Considerato che questo Comune, di piccole dimensioni, fino allo scorso luglio, partecipava al capitale delle seguenti società di servizi:

- **Consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti (CLIR)** – con una quota di partecipazione diretta dello 1,86%;
- **ASM Vigevano e Lomellina SPA** - con una quota di partecipazione diretta dello 0,033%;
- **GAL Lomellina Società a Responsabilità Limitata** - con una quota di partecipazione diretta dello 0,4%;

Preso atto che la Regione Lombardia ha considerato esaurita la funzione dell'esistente Gal Lomellina srl, in quanto esclusivamente collegato all'implementazione del precedente Piano di Sviluppo Locale e che pertanto tale Società è stata posta in liquidazione, in fase di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute da ogni Ente pubblico e nel contempo si è ricostituito un nuovo GAL;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che le quote di partecipazione alle suddette società, che peraltro gestiscono ed erogano servizi pubblici indispensabili, detenute in azioni, sono le minime per poter garantirne il controllo e pertanto risulta problematico predisporre un Piano di razionalizzazione di tali partecipazioni;

Ritenuto pertanto di non approvare il Piano operativo previsto dalla normativa sopra richiamata, ma, esercitando la funzione propositiva di cui all'art. 48, comma 2, del TUEL, di invitare il

Sindaco, quale rappresentante del Comune presso le succitate Società, a chiedere alle stesse di valutare la possibilità di ridurre i costi di gestione e di razionalizzare le partecipazioni degli enti aderenti, soprattutto quelli di piccole dimensioni;

Visto il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017, che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Sentito l'intervento del Consigliere Pirola che chiede al Sindaco di tenere monitorata la situazione critica in cui attualmente si trova il CLIR;

Visto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, nonché il parere del Revisore dei Conti;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forma di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di **non** approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle seguenti società partecipate:
 - **Consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti (CLIR)** – con una quota di partecipazione diretta dello 1,86%;
 - **ASM Vigevano e Lomellina SPA** - con una quota di partecipazione diretta dello 0,033%;
 - **GAL Lomellina Società a Responsabilità Limitata** - con una quota di partecipazione diretta dello 0,4%;per le motivazioni evidenziate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, invitando il Sindaco, quale rappresentante del Comune presso le succitate Società, a chiedere alle stesse di valutare la possibilità di ridurre i costi di gestione e di razionalizzare le partecipazioni degli enti aderenti, soprattutto quelli di piccole dimensioni;
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione Trasparente";
4. Che copia della presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate dal Comune e inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Successivamente, con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma IV, D. Lgs. 267/2000.

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. LUCIO GAZZOTTI

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. LUCIO GAZZOTTI

Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to STEFANO TONETTI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. LUCIO GAZZOTTI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.



Il Segretario Comunale
GAZZOTTI LUCIO

COMUNE DI CANDIA LOMELLINA

PARERE SU DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE "Razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Candia Lomellina"

Il sottoscritto Dott. Massimiliano Allievi – revisore legale – vista la bozza del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 25-09-2017 avente ad oggetto "Razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Candia Lomellina", per quanto di sua competenza,

ESPRIME

parere favorevole.

Candia Lomellina, 25/09/2017

IL REVISORE UNICO
Dott. Massimiliano Allievi

